



## TRIBUNALE DI IMPERIA

### Il Giudice

- Visto il ricorso per decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;
- rilevato che, nel corso del rapporto, [REDACTED] ha previsto ed applicato interessi anatocistici, con capitalizzazione trimestrale;
- che condizione di legittimità di tale clausola è che pari condizioni siano previste per la capitalizzazione degli interessi creditori;
- rilevato che nel caso in esame il contratto prevede gli interessi creditori in misura dello 0,01% annuo, da considerarsi pertanto un interesse meramente simbolico (tradotto in numeri: interessi pari ad € 1,00 per un accredito di € 10.000,00 per un intero anno: la classica vendita "nummo uno" nota alla manualistica);
- che pertanto la clausola che prevede la capitalizzazione sia affetta da nullità;
- visto l'art. 640 c.p.c.

### INVITA

il ricorrente a ricalcolare il cresciuto depurato da capitalizzazione, producendo prospetto che evidenzi in forma chiara e trasparente che, per tutto il rapporto, gli addebiti per competenze non vengono mai riportati a capitale (ad esempio mediante creazione di una apposita colonna "interessi", come nei prospetti usualmente prodotti da codesto Istituto).

Termine del 20/9/2009, con riserva di provvedere all'esito del deposito, ovvero, in mancanza, alla scadenza del suddetto termine.

Imperia, 9/7/2009

Il Giudice  
(*Ottavio Colamartino*)